

Avv. Nunzia Parra

Ph. D. Università di Perugia

Corso Cavour, 25 06121 Perugia (PG)
Tel. 075 57 21 651 Fax. 075 57 39 624
nunzia.parra@avvocatiperugiapec.it

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Sez. lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Con istanza per la notificazione tramite pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.

Per

La sig.ra **Nunzia DI MICCO** (C.F. DMCNNZ64H70B759O), nata a Cardito (NA), il 30.06.1964 ed ivi residente in Succivo (CE), via Generale Cadorna n. 29, come da giusta delega in atti rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzia Parra (C.F. PRRNNZ86D69D390J) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del preindicated difensore sito in Perugia, corso Cavour n. 25.

Per eventuali comunicazioni si rendono noti i seguenti recapiti n. fax 075 – 5721651 e pec nunzia.parra@avvocatiperugiapec.it.

- Parte ricorrente-

Contro

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio X, Ambito territoriale di Salerno, (C.F. 95074310657), in persona del legale rappresentante pt., con sede sita in Salerno, via Monticelli n. 1 loc. Fuorni e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato sede distrettuale di Salerno, sita in Salerno, corso Vittorio Emanuela n. 58;

E nei confronti di

L'Ufficio scolastico Regionale per la Campania, C.F.: 80039860632, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede sita in Via Ponte della Maddalena, 55 -



80142 Napoli, PEC: drca@postacert.istruzione.it, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sede distrettuale di Napoli, sita in Napoli, Armando Diaz, 11 - 80100 in Napoli (NA), pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;

- Parte resistente -

E nei confronti del

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma viale Trastevere n. 76/a, rappresentato e difeso *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

- Parte resistente -

Nonché

Tutti i **docenti** risultati assegnatari in seguito alle operazioni relative al trasferimento interprovinciale per l'anno 2023/24.

- Controinteressati -

Sommario. A) In fatto pag. 2 – B) In diritto: I. In rito sulla giurisdizione e sulla competenza pag. 3 –II. Sul litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. e sulla richiesta di pubblici proclami pag. 4 - C), Nel merito , III Sul fumus boni iuris pag. 5. IV. Sul Periculum in mora pag. 14 . – D. Conclusioni pag. 15 – Istanza pubblicazione per pubblici proclami pag. 16.

IN FATTO

- L'odierna ricorrente è docente di ruolo presso l'Istituto Comprensivo "De Amicis/Baccelli" di Sarno (SAEE8BB01A) (doc.1).
- Nei modi e nei termini previsti, la docente Di Micco presentava domanda di trasferimento interprovinciale per la classe di concorso Primaria, indicando le scuole nell'ambito della provincia di Caserta ed indicando la precedenza di cui all'art. 13 del ccnl per l'anno scolastico 2023/24 stante le cure continuative a cui la stessa è sottoposta nonché stante la propria condizione di disabile (doc.2).



- Infatti, la ricorrente è affetta da una patologia oncologica ed attualmente è in cura con cicli di chemioterapia in pillole, come attestato dall'oncologo, che rileva *“la stessa non può considerarsi guarita, ed ancora elevato permane il rischio di recidive”* e che **“la prognosi quoad vitam non è ancora definibile”**, mettendo in luce che sussistono gravi *“effetti collaterali severi legati alla terapia in corso, tra cui severi dolori osteo-articolari agli arti superiori, insonnia, ipertensione arteriosa, astenia, sudorazioni notturne che ne limitano le attività quotidiane anche più semplici”*. (doc.3)
- Tant'è che la commissione Inps competente aveva già da tempo riconosciuto sia la condizione di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. 05.02.1992 n. 104 sia un grado di invalidità pari al 50 % non più soggetto a revisione (Doc. 4)
- Tuttavia, nonostante tali condizioni fisiche, alla docente non veniva riconosciuto tale diritto di precedenza. (4 bis)
- Nei modi e nei termini previsti, la docente, dato il mancato riconoscimento della preindicata precedenza, inviava un formale reclamo all'Ufficio Scolastico di Salerno.
- In seguito, l'Ufficio Scolastico di Salerno in riscontro al reclamo contestava il diritto di precedenza della ricorrente per presunta mancanza dei presupposti previsti. (doc. 5)
- Ad oggi, nonostante le varie rettifiche pubblicate sul proprio sito istituzionale, l'istituto scolastico resistente non ha provveduto alla revoca del rigetto dell'istanza e al riconoscimento della precedenza prevista.
- Per tali ragioni, l'odierna ricorrente è costretta ad incardinare la presente lite al fine di ottenere quanto dovuto per le ragioni che si diranno.

IN DIRITTO

1. IN RITO:



I. Sulla giurisdizione del G.O. e sulla competenza del Giudice del lavoro Adito.

Per quanto concerne la competenza del Giudice adito, per evitare fin dal nascere qualsiasi pretestuosa eccezione si rileva quanto segue. In virtù del principio generale di cui all'art. 5 c.p.c. secondo cui *“la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento di proposizione della domanda”*, la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi più volte sulla competenza territoriale in relazione al trasferimento del personale scolastico, ha ritenuto prevalenti gli aspetti relativi alla **concretezza del rapporto di lavoro**. Infatti, in materia di diritto scolastico, partendo dalla disposizione di cui al comma 5 dell'art. 413 c.p.c. è stato sancito *“nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione (cfr. in tali termini Cass. 26.10.2010 n. 21883).”* (Cass. 2015/10449).

Alla luce di quanto esposto, è indubbia la competenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore nelle vesti di Giudice del lavoro.

II. Sul litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. e sulla richiesta di pubblici proclami.

L'accoglimento del *petitum* avanzato in questa sede potrebbe comportare una mutazione nella sfera giuridica altrui degli altri docenti utilmente inseriti nella graduatoria ai fini della concessione del trasferimento per l'anno scolastico 2023/24.

Per tale ragione, in virtù dell'art. 102 c.p.c. si ritiene che debba essere integrato il contraddittorio con i potenziali docenti controinteressati. In tal senso, si rinvia a quanto statuito dalla Cassazione secondo cui *“in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un*



soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati”, tale integrazione non essendo necessaria, invece, “quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione” (v. recentemente, a quest'ultimo proposito, Cass. 24 giugno 2020, n.12489, in cui – appunto è stato ritenuto sufficiente il solo contraddittorio con la P.A., in ragione dell'impostazione in senso risarcitorio della domanda a fronte di un posto già conseguito per altra via).” (Cass. civ. sez. lav., 23/11/2021 n. 36356).

Tuttavia, considerando che sussistono oggettive difficoltà per la notificazione individuale del ricorso e degli ulteriori atti derivante dal rilevante numero dei controinteressati inseriti nella graduatoria che ci occupa, si richiede ex art. 150 c.p.c. di autorizzare la notifica per pubblici proclami degli atti di causa.

NEL MERITO:

III. Sul fumus boni iuris.
Sul diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 13 par. III sub. 2, 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo applicabile in ordine alle operazioni di mobilità per l'anno 2023/24, sul travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sulla disparità di trattamento. Sull'applicazione del principio eurounitario di non discriminazione, sulla tutela effettiva dei lavoratori disabili e sugli accomodamenti ragionevoli.



E' noto che l'art. 13 del suindicato ccnl integrativo prevede un sistema di precedenza nelle operazioni di mobilità territoriale.

ART. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO 1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE.

Le precedenza riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

- I) **DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE** Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
- II) **PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA' (Omissis)**
- III) **PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE**

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- 2) **personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;**
- 3) **personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.**

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di



residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura (5).

- IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (Omissis);
- V) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA' (Omissis);
- VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA".

In particolare, il paragrafo III riconosce tale diritto di precedenza a tutti i lavoratori e lavoratrici che affetti da gravi patologie, che necessitano di cure continuative.

Nel caso in esame, come confermato dalla documentazione medica prodotta, il Direttore dell' U.O.C. Oncologia dell'Ospedale San Giovanni di Dio ha pienamente attestato la gravità della patologia oncologica dell'odierna ricorrente nonché la necessità di cure continuative, sottolineando che la paziente *“non può considerarsi guarita”*, e, mettendo in luce sia *“il rischio di recidive”* sia che *“la prognosi quoad vitam non è ancora definibile”* nonché che *“gli effetti collaterali severi legati alla terapia in corso limitano le attività quotidiane anche più semplici della paziente”* (il precedente corsivo riporta integralmente quanto accertato dal Dr. Raffaele Addeo, direttore dell' U.O.C. dell'Ospedale doc.).

Tant'è che sulla base di tale documentazione medica, in riferimento allo scorso anno scolastico 2022/23 il giudice de lavoro Tribunale di Nocera Inferiore riconosceva pienamente il diritto di precedenza della ricorrente in relazione all'assegnazione provvisoria (doc.)



Pertanto, ad oggi, il mancato riconoscimento di tale diritto di precedenza in questa sede potrebbe causare un conflitto pratico fra giudicati.

Ma si dirà di più, la decisione presa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ambito territoriale di Salerno non può essere confermata per le seguenti ragioni:

A) Nel riscontro al reclamo presentato, la p.a. allude alla presunta mancanza di assiduità della terapia in realtà tali considerazioni non sono condivisibili in quanto nella certificazione medica fornita, la paziente viene definita come malata oncologico con necessità di cure, stante l'impossibilità di una prognosi *quoad vitam*. L'assiduità della terapia è pienamente confermata dal fatto che ad oggi non sia possibile la prognosi *quoad vitam* nonché dai gravi effetti collaterali derivanti dalla terapia in atto (doc. 3)

Pertanto, la decisione della p.a. contestata in questa sede si fonda su un travisamento del fatto presupposto (cioè delle condizioni psicofisiche della ricorrente) nonché su un'errata valutazione della certificazione medica prodotta in atti.

In tal senso, si precisa che la p.a. avrebbe potuto contestare la certificazione medica sottoponendo la ricorrente a un'ulteriore valutazione medica ma che la stessa non può ritenere senza alcuna competenza in materia che la certificazione emessa dall'oncologo dell'Ospedale di San Giovanni di Dio non sia idonea in quanto nella stessa si fa espressa menzione sia della gravità e della sussistenza della patologia oncologica, sia della necessità della terapia a cui è sottoposta la ricorrente sia dei severi effetti collaterali di tale terapia. La gravità della patologia della ricorrente è pacifica, stante anche l'accertamento effettuato dalla competente commissione Inps ai fini del riconoscimento dello stato di handicap.

A ciò si aggiunge che la giurisprudenza di merito ha riconosciuto persino in altri casi meno gravi, come quello di una docente, che effettuava un percorso



di psicoterapia in seguito a un disturbo post traumatico da stress, la riconducibilità di tale situazione diagnostica nelle gravi patologie richieste dal citato art. 13 (Sentenza Tribunale di Brindisi del 09.09.2019 doc.)

Pertanto, è indubbio che stante la gravità della patologia oncologica l'odierna ricorrente vanta il diritto di precedenza di cui al par. III del ccnl integrativo. Inoltre, la situazione giuridica dell'odierna ricorrente ricade, altresì, nel cono di protezione previsto dal par. III sub. c) in quanto la commissione competente Inps ha accertato la condizione di handicap della sig.ra Di Micco e l'art. 6 del d. lgs. 297/94 riconosce espressamente tale diritto di precedenza nelle procedure di mobilità. (doc. 4).

B) A ciò si aggiunge che il riconoscimento di tale precedenza appare l'unico sentiero nel solco dei principi elaborati dalla giurisprudenza eurounitaria, che ha sanzionato il nostro Paese, dopo aver accertato che la *“Repubblica italiana, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'art. 5 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27.11.2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”* (Sentenza Corte di Giustizia, 04.07.2013 causa C- 312/11).

Infatti, il mancato riconoscimento di tale precedenza discrimina l'odierna ricorrente, la quale nonostante la disabilità accertata dall'apposita commissione Inps, si ritroverebbe nella medesima posizione degli altri docenti “sani” e non affetti da handicap.

In altri termini, l'accomodamento ragionevole può essere considerato quale “diritto soggettivo incidentale” in quanto è essenziale per garantire la realizzazione di altri **diritti fondamentali** delle persone con disabilità, a cominciare **dai principi di uguaglianza e non discriminazione.**



In tale solco, si colloca la giurisprudenza di legittimità, che recentemente ha riconosciuto *“ex art. 2 d. lgs. 165/2021 il ccnl è fonte normativa primaria che deve perciò accordarsi pure con l’ordinamento comunitario”* pena l’illegittimità delle clausole in esso contenuto per difformità del diritto dell’Unione. (Cass. 1396 del 29.03.2023 doc. 8).

Infatti, nella preindicata pronuncia emessa in ordine alla compatibilità del sistema di preferenze nella mobilità scolastica con i principi di non discriminazione diritto dell’Unione Europea, la Corte ha rilevato che *“la Direttiva n. 2000/78/CE del Consiglio della Comunità Europea del 27 novembre 2000 stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, **gli handicap**, l’età o le tendenze sessuali (c.d. Direttiva “quadro”). Tale Direttiva fissa standard minimi comuni nelle leggi in vigore negli Stati membri UE contro la discriminazione fondata sulla razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale ed è stata attuata nell’ordinamento interno con il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, che all’art. 2, commi 1 e 2 ne ha riprodotto la definizione del principio di parità di trattamento, inteso come assenza di qualsiasi discriminazione, e i concetti di discriminazione diretta e discriminazione indiretta, mentre al comma 3, dopo aver previsto l’ambito di applicazione del divieto di discriminazione (esteso, per quanto d’interesse nel presente giudizio, all’accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, ivi compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, di occupazione e di condizioni di lavoro, gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento, l’accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e la formazione professionale, il perfezionamento e la riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali), ha individuato alcune possibili eccezioni: si tratta di quelle differenze di trattamento, che, pur risultando indirettamente discriminatorie,*



sono giustificate da finalità legittime perseguite dal datore di lavoro, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, attraverso mezzi leciti. Nell'ambito del diritto antidiscriminatorio dell'Unione ha avuto rilievo importante anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, non soltanto per la sua opera d'interpretazione della Direttiva sopra citata, ma anche per l'enunciazione delle forme di tutela da garantire ai soggetti portatori di fattori di rischio, che ha raggiunto la massima estensione possibile. Tale percorso è stato segnato dall'individuazione dei principi generali del diritto comunitario e dal novero dei diritti fondamentali che dei primi costituiscono parte integrante, tra i quali compare il divieto generale di discriminazione. **In particolare, la Corte di Giustizia ha chiarito che le disposizioni in materia di discriminazione per disabilità hanno una porta generale** (sentenza 11 luglio 2006, causa C-13/05, Chacón Navas c. Eurest Colectividades SA) **e ampia, non limitata a una valutazione di carattere esclusivamente medico, ma estesa all'aspetto sociale** (Corte di Giustizia UE sentenze: 11 aprile 2013, HK Danmark, C- 335/11 e C-337/11, punti 38- 42; 18 marzo 2014, Z., C-363/12, punto 76; 18 dicembre 2014, FOA, C-354/13, punto 53; 1° dicembre 2016, Daouidi, C- 395/15, punti 41-42; 9 marzo 2017, Milkova, C-406/15, punto 36; 18 gennaio 2018, Ca. En. Ru. Co., C-270/16, punto 28). La Corte di Giustizia ha anche chiarito (sentenza del 19 aprile 2016, Dansk Industri, C-441/14) **che il principio di non discriminazione opera, nel rispetto del canone dell'effettività, "persino in controversie tra privati" e "obbliga i Giudici nazionali a disapplicare disposizioni nazionali non conformi a detto principio" e a disattendere le eventuali interpretazioni contrarie date in precedenza e ciò anche quando la Direttiva non risulti applicabile ovvero quando il Giudice si trovi nell'impossibilità di procedere a un'interpretazione conforme del diritto nazionale. In tale decisione, dunque, l'ambito di applicazione del principio generale di eguaglianza e non discriminazione è anche più ampio della Direttiva, essendo applicabile in**



tutte le situazioni che cadono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Con sentenza 4 luglio 2013, C -312/2011 Commissione Europea contro Repubblica Italiana, la Corte di Giustizia, esaminato il complesso delle tutele interne (L. n. 104/1992, L. n. 381/1991, L. n. 68/1999, D. Lgs. n. 81/2008), ha accertato l'inadempimento della Repubblica Italiana all'obbligo di dare esecuzione alla disposizione dell'art. 5 della Direttiva 2000/78/CE per non avere imposto **l'obbligo di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili**, in relazione a tutti i datori di lavoro e ai diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro. In particolare, secondo tale pronuncia, per trasporre correttamente l'art. 5 della Direttiva, letto alla luce dei considerando 20 e 21, non è sufficiente disporre misure pubbliche di incentivo e sostegno, ma è compito degli Stati membri imporre a tutti i datori di lavoro l'obbligo di adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze concrete, a favore di tutte le persone con disabilità, che riguardino i diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro e che consentano ad essi di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione. Richiamando il considerando 21 del preambolo della Direttiva, la Corte di Giustizia, in conformità all'art. 2, co. 4 della Convenzione dell'ONU, **ha definito gli "accomodamenti ragionevoli" come «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali»**.(Cass. 1396 del 29.03.2023).

Il legislatore nazionale, per sanare l'inadempimento, con l'art. 9, comma 4-ter del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (convertito con modificazioni dalla I. 9 agosto 2013, n. 99) ha inserito nel testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 216/2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE, un comma 3 bis, a termini del quale:



«Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all’attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». (Cass. 1396 del 29.03.2023).

L’unico limite che la giurisprudenza sia comunitaria che nazionale pone al caso degli accomodamenti è la ragionevolezza di tali misure, nella sostanza sarà necessario soppesare gli interessi giuridicamente rilevanti delle parti coinvolte: l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato fisico e psichico, in una situazione di oggettiva ed incolpevole difficoltà e gli ostacoli all’adozione di “accomodamenti ragionevoli” per consentire di riconoscere tale diritto di precedenza nei trasferimenti ai docenti titolari dell’ufficio. Considerato il sistema di precedenze previsto dalla contrattazione collettiva espressamente prevede tali accomodamenti anche per chi assiste una persona disabile e per il personale coniuge di militare o altra categoria equiparata è indubbio che la tutela del lavoratore disabile non può che avere la precedenza rispetto a tali ulteriori ipotesi, pur esse meritevoli di tutela.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che nel solco tracciato dal principio comunitario di non discriminazione per disabilità l’unico sentiero percorribile sia il riconoscimento del diritto di precedenza in capo all’odierna ricorrente, oncologica, con handicap riconosciuto dall’apposita commissione Inps e che il giudice ordinario sia tenuto alla disapplicazione di tutte le



eventuali misure e disposizioni, che violano tale principio fondamentale dell'ordinamento.

- C) In ultimo, per evitare fin dal nascere qualsiasi equivoco si precisa che il luogo in cui viene praticata la terapia (Ospedale "San Giovanni di Dio" di Frattamaggiore) è in posizione prossima sia alla sede scelta come preferenza nel trasferimento (L'ambito territoriale per la Provincia di casera) che al luogo di residenza della docente in Succivo (dove dista circa 8 minuti con percorso in automobile, come confermato dalla documentazione allegata doc. 9); che, invece, il luogo di attuale espletamento della prestazione lavorativa (Sarno) dista circa 40 minuti con percorso in auto (doc.10), con indubbio maggior aggravio per la posizione psico-fisica della lavoratrice, come già confermato dalla pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore nel contenzioso cautelare incardinato in relazione al precedente anno scolastico ai fini del riconoscimento dell'assegnazione provvisoria.

In particolare, in tale precedente lite, il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore riconosceva il diritto di precedenza dell'odierna ricorrente stante le cure continuative a cui la stessa è attualmente sottoposta, e, per l'effetto, la p.a. disponeva l'assegnazione provvisoria della ricorrente per l'anno scolastico precedente nella provincia di Caserta (doc. 7).

Pertanto, ad oggi, l'eventuale rigetto del presente ricorso potrebbe comportare un conflitto pratico fra giudicati, considerando che nella precedente pronuncia è già stato accertato il diritto di precedenza della ricorrente vantato in questa sede in relazione al successivo anno scolastico e alla richiesta di trasferimento effettuata.

III. Sul periculum in mora.

Il tempo previsto per la durata **ordinaria del contenzioso potrebbe recare nocumento alla lavoratrice**, che nel frattempo, sarebbe costretta a svolgere



l'attività lavorativa in una sede ben più lontana dalla propria residenza nonostante le proprie precarie condizioni di salute, debitamente certificate, che ne limitano anche le attività quotidiane (doc.3).

Pertanto, si ritiene sussistente il *periculum in mora*.

Atteso quanto esposto, la Prof.ssa **Nunzia Di Micco** come in atti rappresentata e difesa insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia il Giudice del Lavoro Adito,

In via cautelare,

- I. Accertare e dichiarare la sussistenza del periculum in mora per le ragioni ascritte;*
- II. Accertare che sussista il fumus boni iuris della pretesa vantata dall'odierna ricorrente per le ragioni ascritte,*

e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di precedenza dell'odierna ricorrente derivante dall'essere persona con disabilità e/o che ha bisogno di particolari cure ed assistenza previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dalle p.a. resistenti nonché previa disapplicazione delle clausole in contrasto con il principio eurounitario di non discriminazione per disabilità e per l'effetto, disporre il trasferimento della ricorrente presso la provincia di Caserta ovvero, in subordine presso una delle scuole da essa indicate nella domanda di trasferimento.

Con vittoria di spese e compensi professionali”.



Sulla base di quanto dedotto sub. par. II, l'odierna ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, formula

ISTANZA

di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza, della presente istanza e dell'eventuale provvedimento autorizzativo mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dei predetti atti ex art. 151 c.p.c. così come già disposto da altri Tribunali in vicende identiche a quella di specie ovvero, in via del tutto subordinata, di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio come sopra detto secondo la disposizione di cui all'art. 150 c.p.c., con indicazione di tempi e modalità delle operazioni.

IN VIA ISTRUTTORIA,

Si allegano:

- 1) Titolarità presso l'Istituto De Amici/Baccelli di Sarno;
- 2) Domanda di trasferimento per l'anno sc. 2023/24;
- 3) Certificati medici oncologici;
- 4) Verbale commissione Inps ex l. 104/92 e verbale commissione Inps riconoscimento invalidità civile;
- 4 bis) Graduatoria trasferimenti;
- 5) Riscontro al reclamo presentato;
- 6) Sentenza Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lavoro;
- 7) Sentenza Tribunale di Brindisi del 09.09.2019;
- 8) Sent. Cassazione 1396/2023,
- 9) Percorso da Google maps Succivo – Ospedale di Frattamaggiore;
- 10) Percorso da Google Maps Succivo – Sarno.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminato e che l'importo del contributo unificato da versare è pari ad euro 259,00.

Perugia, 25.10.2023

Avv. Nunzia Parra

